



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Anno 2021 n.1

FOGLIO DI INFORMAZIONE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

1. CONTRIBUTO UNIFICATO
2. SPESE DI GIUSTIZIA
3. SERVIZI DI CANCELLERIA
4. MAGISTRATURA ONORARIA

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 25 febbraio 2020

Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115 del 30.5.2002- Regime - Chiarimenti su circolare prot. DAG 100201.U dell'8 luglio 2015.

In linea con i più recenti indirizzi di legittimità (vd. Cass. civ. n. 9660/2019, conf. ord. n. 27867/2019), ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione, al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata la esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo di cui all'art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. - Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura - Regime.

In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.

Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 22 settembre 2020

Opposizione a provvedimento di rigetto della ammissione al gratuito patrocinio penale - procedimenti ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Contributo unificato.

In riferimento al regime fiscale dell'iter di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al



patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, in rito, dalle disposizioni del d.lgs. 150/2011, ferma la peculiarità del regime delle spese nel processo penale, va dato seguito agli indirizzi di legittimità per cui *“pur costituendo l'opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell'area degli strumenti impugnatori, con i quali, cioè, si fa valere una censura avverso un atto decisorio”* (Cass. n. 12491/11, cit., e n. 18697/18).

Poiché il procedimento di opposizione in esame, sebbene accessorio a quello penale, ha profili di autonomia rispetto al processo penale di riferimento ed impegna la macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale, resta dovuto il relativo versamento del contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 3 agosto 2020

Espropriazione forzata presso terzi – Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato – individuazione del momento di corresponsione

In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi *“fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati”*; nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva.

Anche in caso di perdita dell'efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rimanendo lo stesso *“responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell'inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria”* (parere dell'Ufficio

Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018).

Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento del 28 luglio 2020

Notifica diffida mancato pagamento indennità all'organismo di mediazione – Notifica verbale mediazione e fattura per indennità attività mediazione – Esenzione bollo e spese, ex art. 17 comma 2 d.lgs. 28/2010 – Esclusione.

Le attività propedeutiche o successive al procedimento di mediazione non possono considerarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, *“atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di mediazione”* ai fini dell'esenzione *“dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”*.

Pertanto, non ricadono nel regime di favore del citato art. 17, comma 2, la notifica della diffida per mancato pagamento dell'indennità di cui all'art. 17, stesso d.lgs. 28/2010, nonché la notifica del verbale di mediazione unitamente alla fattura concernente la liquidazione dell'indennità dovuta all'organismo di mediazione, trattandosi di attività *“esterne”* al predetto procedimento, il cui nucleo è costituito dal tentativo di *conciliazione* ex art. 1, lett. c) stesso d.lgs.

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento del 23 settembre 2020

Vendita all'asta di beni confiscati – Successiva revoca della misura, con ordine di restituzione di “quanto confiscato” – Diritto al recupero del valore totale del bene, per il legittimato – Spese per gli ausiliari del giudice ex artt. 155- 156 T.u. spese di giustizia – Regime.

In caso di revoca di una precedente misura di confisca, ai fini della restituzione all'avente diritto deve considerarsi il valore dei beni nella loro integralità, ovvero il loro equivalente monetario (se già venduti all'asta), dato dal ricavato totale della vendita, restando a carico dello Stato gli oneri accessori legati alla gestione in senso lato dei beni in dissequestro, in quanto spese di *“giustizia”*.

Pertanto il soggetto legittimato al recupero dei beni (o di quanto ottenuto dalla relativa dismissione) ha diritto di ripetere anche quanto prelevato per il pagamento degli ausiliari del Magistrato delegati alla



vendita. Non rileva in contrario l'affluenza, al fondo unico di giustizia, delle somme già epurate dei costi destinati all'Istituto vendite giudiziarie (quali compensi per l'incarico svolto), in quanto gli articoli 155 e 156 del testo unico delle spese di giustizia addebitano in via anticipata all'Erario "le spese ed onorari agli ausiliari del Magistrato".

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento del 27 ottobre 2020

Ricorsi nomina di amministratore di sostegno – Esenzione per spese di notifica – Esclusione – Ammissione di prenotazione a debito per le amministrazioni comunali - Esclusione.

Attesa la tassatività delle ipotesi di esenzione dal pagamento di tributi o imposte, fra le esenzioni riconosciute a favore dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 46 bis disp. att. del cod. civ., non possono farsi rientrare le spese di notifica, sia su richiesta di ufficio (art. 30, d.P.R. n. 115/2002) sia su richiesta di parte (art. 32, d.P.R. n. 115/2002).

Deve inoltre escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella "annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero" ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è "l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico", qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania).

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 26 ottobre 2020

Vendita corpi di reato - Delegatario legittimato - Compensi per i soggetti ausiliari ai sensi degli artt. 155 e 156 del d.P.R. n. 115/2002 – Regime.

In tema di procedure di vendita dei corpi di reato, l'unico soggetto delegabile, in alternativa alle Cancellerie, va individuato nel competente Istituto Vendite giudiziarie, dovendosi escludere l'affidamento a soggetti terzi alla luce del disposto dell'art. 13 Reg. esecuzione c.p.p. e dei principi ricavabili dalla Relazione illustrativa all'art. 152

d.P.R. n. 115/2002, né potendosi attingere dal Registro dei gestori delle vendite telematiche, il cui ambito, ai sensi del pertinente quadro normativo, attiene a misure processual-civilistiche in relazione a procedure di natura esecutiva ed a casistiche regolate dal c.p.c.

Quanto agli oneri sostenuti nella procedura di vendita di beni sequestrati e di quelli confiscati, deve farsi stretta applicazione del meccanismo di anticipazione previsto dagli artt. 155 e 156 del d.P.R. n. 115/2002 per le spese e gli onorari degli ausiliari del magistrato, nonché per le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 30 novembre 2020

Rimborso forfettario delle spese generali per avvocato – Mancata liquidazione specifica nel provvedimento giudiziale - Regime di liquidazione per gli Uffici – Richiamo a Cass. II sez. civ. n. 9385/2019.

Qualora il provvedimento giudiziale di liquidazione degli onorari al difensore non rechi esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, sono applicabili i criteri fissati con ordinanza nr. 9385/2019 della Suprema Corte, II sez. civ. in forza dei quali all'avvocato spettano, in aggiunta ai compensi, le spese forfettarie nella misura del 15%; pertanto l'Ufficio spese pagate dall'erario dell'ufficio giudiziario, nel compilare il modello di pagamento, deve aggiungere tale voce, dovuta al 15% in assenza di motivata riduzione del giudice in ordine alla percentuale applicabile.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 30 novembre 2020

Ordinanza di inammissibilità dell'appello-Adempimenti di cui all'art. 28 D.M. n.334/1989.

Stante la natura dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello quale provvedimento inidoneo a divenire esecutivo, ma che, una volta divenuto irrevocabile, fa divenire esecutiva la sentenza impugnata, nel caso in cui il giudice di appello abbia ordinato l'inammissibilità dell'impugnazione, spetta alla cancelleria del giudice di appello – dopo che il medesimo giudice abbia disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato – trasmettere senza ritardo l'intero fascicolo processuale (comprensivo del sotto-fascicolo dell'esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado, che deve trasmettere al P.M. presso il medesimo giudice l'estratto esecutivo della



sentenza e il sotto-fascicolo dell'esecuzione provvisoria.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 30 novembre 2020

Corretta predisposizione ed inoltro del sotto-fascicolo delle esecuzioni provvisorie.

Come già rimarcato da questo Ministero con circolare dell'Ufficio I Affari Penali, prot. n. 131.52.542/90 del 20.06.1990, nell'ambito della c.d. "esecuzione provvisoria" vige la regola per cui il sotto-fascicolo deve essere allegato al fascicolo principale, salvo per l'ipotesi del ricorso per Cassazione (in cui il sotto-fascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata in quanto, durante il giudizio di legittimità, permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari). Vige inoltre il principio per cui non può scindersi la trasmissione dell'estratto esecutivo da quella del sotto-fascicolo dell'esecuzione provvisoria, atteso che in tanto l'Ufficio di Procura potrà mettere in esecuzione un provvedimento, in quanto avrà piena contezza dello *status libertatis* del condannato. E ciò senza bisogno di alcun *input* rivolto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione da parte dell'Ufficio di Procura, ad eccezione del caso in cui sia stato proposto ricorso per Cassazione e lo stesso sia stato rigettato, perché in tale evenienza l'Ufficio di Procura ne ha conoscenza immediatamente e comunque prima della cancelleria del giudice della esecuzione.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 2 dicembre 2020

Vendita di beni confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia- Competenza dell'Autorità giudiziaria procedente.

Con riferimento alla questione della competenza e delle modalità di vendita o di liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, soprattutto quando concernono immobili, aziende o quote societarie, si è ribadito - (analogamente a quanto già chiarito con nota prot. DAG n. 0229143U del 28.11.2019) - che in assenza di una norma regolatrice delle vendite dei beni immobili confiscati definitivamente non di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'individuazione delle modalità esecutive da adottare

nel caso concreto non può che dirsi riservata all'Autorità giudiziaria procedente.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 22 settembre 2020

Magistrati ausiliari della Corte di Cassazione - liquidazione del compenso previsto dall'art. 1, comma 979 legge n. 205/2017 - Ratio - requisiti di spettanza nei periodi di sospensione totale o parziale dell'attività giudiziaria causa Covid.

Il rimborso forfettario di cui all'art. 1, comma 979, della legge 205/2017, previsto per i giudici ausiliari istituiti con l'art. 1, comma 962 della stessa legge (nominati con decreto 7.9.2018 del Ministro della giustizia), diversamente dal regime di altri giudici onorari (vd. indennità per i giudici di pace, i vice procuratori onorari e gli esperti presso i tribunali per i minorenni, di importo variabile e strettamente legata allo svolgimento di una determinata attività), ammonta in via onnicomprensiva ad euro 1.000,00 mensili; lo stesso non ha perciò natura indennitaria, ma costituisce un rimborso per le spese di qualsiasi genere sostenute per l'espletamento dell'incarico (viaggio, alloggio, vitto, aggiornamento per acquisto di libri, riviste, corsi di specializzazione, etc.), non integrando fonte di reddito.

Poiché il versamento di tale rimborso spese non si correla né alla presenza del giudice ausiliario presso la Corte di Cassazione, né ad un certo numero di procedimenti da definirsi mensilmente, e considerato che anche nei periodi di sospensione dell'attività giudiziaria causa Covid i magistrati onorari, al pari di quelli ordinari, devono essere considerati in servizio (cfr. circolare DAG 121371.U del 29.7.2020), al magistrato onorario ausiliario di Corte di Cassazione va riconosciuto tale importo forfettario, anche nei mesi in cui non abbia definito alcun procedimento sia per sua volontà, sia per motivi organizzativi dell'Ufficio in cui lo stesso sia inserito, quindi anche nei periodi di sospensione totale o parziale dell'attività giudiziaria causa Covid (rispettivamente nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 e nel periodo tra il 12 maggio e il 30 giugno).

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 4 giugno 2019

Indennità forfettaria mensile ex art. 11 comma 3 legge 374 del 1991 - assenza del giudice di pace dall'udienza tabellare non comunicata- Pagamento - Presupposti - Detrazione importo indennità giornaliera da indennità mensile.



L'indennità forfettaria mensile di cui all'art. 11, comma 3, della legge 374/91 - applicabile ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2016- si collega al servizio effettivamente svolto (*"è altresì dovuta una indennità ... per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese"*), è frazionabile, poiché va commisurata al numero dei giorni in cui il giudice di pace ha esercitato le sue funzioni, e va decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza; pertanto tale indennità deve essere calcolata decurtando tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza del giudice di pace, e nell'ipotesi in cui il giudice di pace non abbia comunicato per iscritto la ragione dell'assenza, il funzionario dovrà procedere alla riduzione dell'indennità forfettaria dal giorno della prima udienza tabellare non tenuta, al giorno precedente l'udienza in cui il giudice di pace abbia ripreso la sua attività di udienza.

Posto che il servizio del giudice di pace è adempiuto esclusivamente con la regolare celebrazione delle udienze previste dalle tabelle di organizzazione dell'Ufficio (ovvero, nel periodo di sospensione feriale, con l'inserimento del giudice nei turni di servizio), la mancata tenuta sia pure di una sola udienza, senza formale giustificazione da legittimo impedimento, esclude che il servizio nel periodo fra tale udienza e la prima successivamente tenutasi possa considerarsi come "effettivamente svolto".

Il deposito di provvedimenti deve invece ritenersi una attività che il giudice, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (lettura in udienza della motivazione), può compiere, nel rispetto dei termini di legge, a sua discrezione in un qualsiasi giorno del mese, persino dopo la cessazione del rapporto di servizio (vd. CSM, risposte a quesito del 14.1.2015 e del 20.1.2016) e presuppone la effettiva tenuta di una udienza; come tale, una simile attività, pur se costituisce un obbligo per il giudice, non può considerarsi idonea a dimostrare la presenza in servizio ovvero la ripresa del servizio, configurando mera conseguenza dello svolgimento dell'udienza.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento dell'1 luglio 2019

Indennità di giudice onorario di tribunale e di giudice di pace inserito nell'ufficio del processo presso il tribunale – Cumulabilità – Regime.

Per il magistrato onorario contemporaneamente assegnato all'ufficio del giudice di pace ed all'ufficio per il processo presso il tribunale, non appare applicabile la disposizione di cui all'art. 32, comma

9, d.lgs. 116/2017 la quale, come norma di spesa, dunque di stretta interpretazione, non può trasporrsi in via estensiva o analogica ad istituti diversi dalla supplenza e dalla applicazione; inoltre l'art. 30, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs. 116/2017, (*Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio*), nulla prevede in merito alla corresponsione di indennità per l'attività svolta presso l'ufficio per il processo. Deve invece farsi riferimento alla previsione dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 116/2017, che, per quanto concerne i magistrati onorari in servizio, rinvia per la liquidazione delle indennità ai criteri di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per i giudici di pace), ed all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (per i giudici onorari di tribunale). Pertanto, all'attività del magistrato onorario svolta presso l'ufficio per il processo del tribunale si applica l'art. 4, d.lgs. 273/1989, che correla il versamento delle indennità esclusivamente alla attività di udienza (vd. circolare della Direzione generale della giustizia civile, prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009).

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 29 luglio 2020

Contributo economico previsto dall'art. 119, d.l. 18 del 2020 – Provvedimenti organizzativi dei capi Uffici giudiziari per il periodo 12 maggio-30 giugno 2020 – Criteri di spettanza in caso di brevi periodi sospensione attività giudiziaria.

In caso di adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività giurisdizionale nel periodo 12 maggio – 30 giugno da parte dei capi degli uffici giudiziari per periodi brevi e comunque inferiori a 30 giorni, il contributo economico è erogabile in proporzione alle giornate di effettiva sospensione (fermo in ogni caso il limite normativo massimo di tre mensilità ed il tetto economico di euro 1.800), tenuto conto sia del criterio di "parametrazione" recepito nel primo comma dell'art. 119 D.L. 18/2020, rispetto al numero di giorni di effettiva sospensione, sia della riconoscibilità del suddetto beneficio solo in presenza di una "effettiva" sospensione dell'attività.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 20 marzo 2019

Indennità dei giudici di pace cessati dalle funzioni – Termine di prescrizione del diritto.

In tema di prescrizione applicabile alle indennità dei giudici di pace correlate al deposito delle sentenze, il relativo termine di prescrizione è quello ordinario



di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., non sussistendo una causa *debendi* continuativa basata su liquidazioni periodiche, compatibili con le scadenze temporali richieste dall'art. 2948 co. 4 c.c., né ravvisandosi i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 c.c. e seguenti.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 13 luglio 2020

Magistrati onorari – artt. 83 e 119, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e art. 36, decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 – modalità di determinazione del contributo economico - Rinvio a Circolare prot. DAG 60009.U del 10.4.2020.

Secondo l'interpretazione dell'art. 83, decreto legge 18/2020 invalsa nella circolare di questa Direzione Generale del 10 aprile 2020, il provvedimento di effettiva sospensione che giustifica il pagamento del contributo di cui al citato art. 83 anche per il periodo successivo all'11 maggio 2020, si collega all'adozione di provvedimento organizzativo dei capi degli uffici giudiziari, secondo le modalità di cui al sesto comma del medesimo art. 83 (che disponga il rinvio delle udienze in base al settimo comma lett. g); pertanto, l'adozione di tale misura costituisce, anche per i magistrati onorari che, quali vice procuratori onorari prestino servizio presso gli uffici di procura, requisito sufficiente per il pagamento del contributo straordinario, senza che sia richiesta l'adozione - da parte del Procuratore della Repubblica - di alcun ulteriore provvedimento, avendo il legislatore, in vista dell'uniformità delle modalità organizzative su un più esteso ambito territoriale, espressamente previsto che da parte dei capi degli uffici giudiziari *“le misure siano adottate di intesa con il Presidente della Corte di appello e con il Procuratore generale presso la Corte di appello dei rispettivi distretti”* (comma 6, ultimo periodo, art. 83 cit.).

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 4 agosto 2020

Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio - contributo ex art. 119, D.L. n. 18 del 17.3.2020 – cumulabilità con altro bonus previsto dallo stesso D.L., percepito dal magistrato onorario per uno/due mesi - esclusione.

Poiché ai sensi dell'art. 119, decreto legge 17.3.2020 n. 18 il contributo economico *“è riconosciuto per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'art. 83”* (vd. I comma) e *“non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto”* (vd. II

comma), il medesimo contributo non è compatibile con la fruizione, sia già avvenuta, sia a venire, di altre prestazioni previste dallo stesso decreto legge, indipendentemente dal periodo di fruizione delle stesse, la cui mancata percezione (sia precedente sia successiva) è suscettibile di attestazione da parte dello stesso magistrato onorario in sede di richiesta del contributo di cui all'art. 119. Il magistrato onorario che intenda fruire del contributo di cui all'art. 119 e che abbia presentato domanda ad altro soggetto per beneficiare di altro contributo, al fine di non violare il divieto di cumulo, potrà revocare la domanda già presentata.